

CAMERA DEI DEPUTATI

N.473

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di
polizia (473)

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334)*

Trasmesso alla Presidenza il 27 ottobre 2017

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2006, N.
256, RECANTE IL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI POLIZIA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto** l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ed in particolare l'articolo 67;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante il "Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia";
- Visti** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera *p*), e 3, comma 1;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *m*);
- Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare l'articolo 21;
- Sentite** le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
- Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Udito** il parere del Consiglio di Stato ;
- Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Sulla proposta** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento



Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1:
 - 1) alla lettera c) le parole da: “, svolge attività di ricerca” fino a: “dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali”;
 - 2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).”;
 - b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: “Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno” sono sostituite dalle seguenti: “Scuola nazionale dell'amministrazione”;
 - c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “didattiche finalizzate” è inserita la seguente: “anche”;
 - d) all'articolo 5, comma 2, le parole: “, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7” sono soppresse;
 - e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
 - f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: “previa valutazione” a: “didattica dei corsi” sono soppresse;
 - g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola è ordinata in:
 - a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;
 - b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3;
2. Il servizio affari generali è articolato in:
 - a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
 - b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonché la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;
 - c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonché gli affari inerenti



alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio è incardinato l'ufficio sanitario.

3. Il servizio didattico è articolato in:
 - a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonché i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
 - b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonché l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;
 - c) reparto corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di *tutoring* dei frequentatori, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame; nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici e al reparto corsi, in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
5. Al servizio affari generali è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.
6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici e del reparto corsi di cui ai commi 2 e 3.
7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.".

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un posto di funzione



di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si provvede mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Art. 3

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma,

